

QUESITO

Beni intracomunitari – con nuove denunce: Dal 1° gennaio 2013 non è più previsto un termine di registrazione specifico per le fatture ricevute per gli acquisti intracomunitari operati dalle Università. Come ci si deve comportare – chiede Giovanni Ciuca, Università degli Studi L'Aquila – con i termini di versamento dell'Iva?

Ad esempio, nel caso di fattura per acquisto Intra-Ue ricevuta in aprile, l'Iva deve essere versata entro maggio o entro giugno? Si tratta di capire come funziona il meccanismo con il modello Intra12.

RISPOSTA - PAGINA 18 IL SOLE 24 ORE DEL 30/04/2013

Enti non commerciali, l'Iva slitta

La scadenza prescinde dalla data di registrazione del documento contabile.

Paolo Parodi e Benedetto Santacroce

Il problema sollevato dal lettore riguarda gli enti non commerciali, sia pubblici (quali Comuni, Province, Università, Asl) che privati (tutto l'universo del no profit).

Tali enti, se in possesso di partita Iva, quando operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, devono assolvere in modo particolare l'Iva per gli acquisti intracomunitari di beni e per le prestazioni di servizi territoriali in Italia ricevute da operatori Ue ed extraUe. L'assolvimento dell'imposta avviene mediante integrazione delle fatture ricevute da operatori comunitari o mediante autofatturazione (nei rapporti con gli extracomunitari), eseguendo poi il versamento dell'Iva in maniera avulsa da quella periodica derivante dalle liquidazioni afferenti le attività commerciali.

Orbene, fino al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 del DI n. 331/93 come richiamato dall'articolo 30-bis del Dpr 633/72, le fatture ricevute in ambito istituzionale dovevano essere registrate, previa integrazione con Iva italiana (ovvero autofatturazione), entro il mese successivo a quello di ricevimento e l'Iva relativa doveva essere versata entro la fine del mese successivo a quello di registrazione; entro lo stesso termine doveva essere trasmesso telematicamente il modello Intra12 (articolo 49 comma 1 del DI n. 331/93 e provvedimento dell'agenzia Entrate del 16 aprile 2010). Di fatto, ciò equivaleva ad obbligo di versare e presentare Intra12 entro il secondo mese successivo a quello di ricevimento fattura.

Dal 1° gennaio 2013, il nuovo articolo 47 comma 3 del DI n. 331/93 richiama le regole generali di cui al comma 1: le fatture ricevute devono essere registrate entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento. Ciò implica, a parte un'anticipazione del termine di registrazione, un problema afferente la tempistica dei versamenti: ci si chiede cioè se il riferimento al mese precedente implichi altresì un'anticipazione del termine per versare l'Iva.

A titolo esemplificativo, come ci chiede il cortese lettore, una fattura per acquisto intracomunitario ricevuta da una Università in ambito istituzionale ad aprile 2013 e registrata il 15 maggio, ma con riferimento ad aprile, obbliga a versare l'Iva relativa entro il 31 maggio (mese successivo a quello di riferimento) oppure entro il 30 giugno (mese successivo a quello di registrazione)?

Il fatto che il rinnovato articolo 49 comma 1 del DI n. 331/93 preveda il modello Intra 12 (che coincide con il mese di versamento dell'Iva) per gli acquisti «registrati con riferimento al secondo mese precedente» induce a ritenere che anche per il versamento il termine sia fissato al secondo mese successivo a quello di riferimento (cioè di ricezione) a prescindere dalla esecuzione della registrazione, la quale può avvenire nello stesso mese o entro il 15 del mese successivo.

Con riferimento all'esempio dianzi prospettato, ciò significherebbe che, a fronte di fattura ricevuta ad aprile 2013, il versamento dell'Iva ed il modello Intra12 devono avvenire entro giugno 2013, a prescindere dal fatto che la registrazione sia avvenuta ad aprile stesso ovvero entro il 15 maggio.